



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 444

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 novembre 2020

I N D I C E

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	Pag.	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)</i>	Pag.	6
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	6
<i>Plenaria</i>	»	8
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	30
<i>Plenaria</i>	»	31
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147)</i>	»	34
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85)</i>	»	35
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i>	»	35
<i>Plenaria</i>	»	36
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	41
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)</i>	»	43
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	44
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	»	58
<i>Plenaria</i>	»	59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 184)</i>	»	76

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	77
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	82
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 152)</i>	»	86
<i>Plenaria</i>	»	86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	»	95
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	95
<i>Plenaria</i>	»	96
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	98

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato I regime degli atti (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i>	111
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	112
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	115
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	120
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	122
<i>Plenaria</i>	»	122

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i>	<i>Pag.</i>	125

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	126
---------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 3 novembre 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1894
E 1861 (GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME DA COVID-19)*

Sottocommissione per i pareri

99^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

*(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 1° luglio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)*

Il relatore PARRINI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PARRINI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'oggetto dell'attività di promozione e valorizzazione del Comitato di cui all'articolo 3, anche la conoscenza dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi, in coerenza con la disposizione recata dall'articolo 2.

La Sottocommissione conviene.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PARRINI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo e di relativi emendamenti, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 7, si rileva l'opportunità di specificare gli enti deputati allo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione e le modalità con cui queste possono svolgersi;

– all'articolo 8, in materia di educazione ambientale nelle scuole, occorre aggiornare la denominazione del Ministero dell'istruzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

194^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice D'Angelo ha ritirato l'emendamento 1.0.2.

Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.14 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/16 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.0.17 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato.

L'emendamento 1.37 (testo 3) è stato ammesso all'esame.

Avverte infine che i seguenti emendamenti (*pubblicati in allegato*) sono stati rinumerati: 1.300 (*già* 3.0.20), 1.301 (*già* 3.0.16), 1.302 (*già* 3.0.12), 1.0.200 (*già* 3.0.11), 1.0.201 (*già* 3.0.13), 1.0.202 (*già* 3.0.14), 1.0.203 (*già* 3.0.15 (testo 2)), 1.0.204 (*già* 5.0.7), 3.0.200 (*già* 1.31)

Non essendoci richieste d'intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice VALENTE (*PD*), in qualità di relatrice, preannuncia la presentazione di un ristretto numero di propri emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che, in conseguenza della presentazione di emendamenti da parte della relatrice, sarà fissato un termine per eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI sottolinea che il numero di eventuali subemendamenti che saranno presentati inciderà sui tempi necessari per l'istruttoria. Assicura, tuttavia, che solleciterà i Ministeri coinvolti affinché si esprimano quanto prima sulle ulteriori proposte di modifica.

Il PRESIDENTE ricorda che, in ogni caso, sarà possibile iniziare a votare gli emendamenti su cui è già stata completata l'istruttoria da parte della relatrice e del Governo, laddove non interferiscano con le ulteriori proposte di modifica.

In attesa della presentazione degli emendamenti della relatrice, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alle sedute già convocate per domani, mercoledì 4 novembre, e di sconvocare la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) *Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) *SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE, relatore, comunica che si sono appena concluse le audizioni informali.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, in discussione generale, dichiara conclusa tale fase.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, anticipa che la Conferenza dei Capigruppo ha appena deciso che nei prossimi giorni l'Assemblea esaminerà soltanto gli argomenti direttamente connessi all'emergenza sanitaria. Pertanto, ritiene che l'esame dei disegni di legge attualmente inseriti nell'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere posticipato.

Considerando poi che l'esame del disegno di legge n. 1970 possa essere completato già nella giornata di domani, auspica che le audizioni informali sull'Atto n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), previste per le ore 14 di giovedì 5 novembre, siano anticipate alla seduta già convocata la mattina dello stesso giorno.

Infine, dato che la restante parte della settimana in corso, parte della successiva e quella seguente saranno riservate ai lavori delle Commissioni, auspica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo non sia particolarmente stringente.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibili entrambe le considerazioni del senatore Calderoli. In primo luogo, concorda sulla opportunità di anticipare le audizioni informali sull'Atto n. 588 alla seduta antimeridiana di giovedì 5 novembre. A tale proposito, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di prorogare la facoltà per i senatori di seguire le audizioni informali da remoto.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n.1894, adottato come testo base, per le ore 18 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si ripristina la definizione di «Giornata dei camici bianchi», prevista nel testo licenziato dal Senato e modificata in seconda lettura. Infatti, la definizione di «Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato», appare eccessivamente burocratica, a fronte dell'intento di ricordare il sacrificio personale di tanti operatori del settore sanitario.

In secondo luogo, con la definizione introdotta dalla Camera dei deputati si finirebbe per stilare una sorta di graduatoria tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19. Ciò appare particolarmente inopportuno poiché si tratta comunque di persone che hanno rischiato o addirittura perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.

Pertanto, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) informa che la relazione tecnica, già trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(953) Daniela DONNO ed altri. – Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avendo appreso per le vie brevi che il sottosegretario Varriati, che ha finora seguito l'*iter* del provvedimento, non potrà partecipare alle sedute della Commissione questa settimana, propone di rinviare l'illustrazione e l'esame degli emendamenti a quella successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE CONVOCATE PER DOMANI, MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che le sedute già convocate per le ore 8,45 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, sono posticipate, rispettivamente, alle ore 9,30 e 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1970

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.14 (testo 2)**

MANTOVANI

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:

"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

1.19 (testo 2)

D'ARIENZO, COLLINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.25 (testo 2)

GRANATO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021."

4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'Istituto nazionale di statistica provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1, del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni.».

1.27 (testo 2)

L'ABBATE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quiues è inserito il seguente:

"2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2."».

1.33 (testo 2)

ROMANO, MATRISCIANO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".».

1.37 (testo 3)

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 2-ter

1. la lettera a), dopo le parole "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabili per ulteriori dodici mesi"

2. la lettera e), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "a-bis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; a-ter) "i casi in cui è ammessa la proroga";

d) al comma 2-quinquies, le parole "al comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-ter e 2-quater";

e) al comma 2-sexies le parole da "finalità del periodo di sperimentazione," fino a "specifica del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto le-

gislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

d) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."».

1.300 (già 3.0.20)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 3, lettera b) al numero 1), premettere il seguente numero:

«01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: "Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.301 (già 3.0.16)

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.302 (già 3.0.12)

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021"».

1.0.100/12 (testo 2)

DELL'OLIO

All'emendamento 1.0.100, capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso»;

2) *alla lettera b), capoverso «4-bis», lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono sospesi per un periodo di tempo pari a quello previsto dal comma 1, primo periodo, del presente articolo.».

1.0.100/16 (testo 2)

SANTANGELO

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante

corresponsione del 65 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.200 (già 3.0.11)

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni

per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

1.0.201 (già 3.0.13)

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.202 (già 3.0.14)

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.203 [già 3.0.15 (testo 2)]

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.204 (già 5.0.7)

VATTUONE, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 3.**3.1 (testo 2)**

MATRISCIANO, ROMANO, MORRA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

1-ter. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è soppresso».

3.0.17 (testo 2)

GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di certificazione medica di quarantena e di tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)*

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

2. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.».

3.0.200 (già 1.31)

PESCO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g*-quater), è inserita la seguente:

"*g*-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;"».

Art. 5.**5.0.2 (testo 3)**

GRIMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, fermi restando i limiti orari indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro persone per tavolo,

di cui all'art. 1, lett. *ee*), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.».

5.0.3 (testo 3)

GRIMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'art.1, lettera *ee*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 953

Art. 1.

1.1

CORBETTA, GARRUTI, SANTANGELO, LEZZI, PERILLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. – (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 1. Al Titolo III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il Capo I è inserito il seguente:

"CAPO I-BIS.

TRASMISSIONE IN *STREAMING* DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI E DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 54-bis – 1. Gli enti locali provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming nel proprio sito *internet* istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo.

2. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 e riscontrata l'eventuale impossibilità di darne attuazione, autorizza l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti della seduta nel sito *internet* istituzionale dell'ente."».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la trasmissione in streaming delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali».

1.2

IANNONE, TOTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

"7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7."».

1.3

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

"7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7"».

1.4

PIROVANO, GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

"7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente

con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7"».

1.5

VALENTE

Al comma 1, capoverso «7», sostituire il secondo periodo con il seguente «Con riferimento alle sedute pubbliche del Consiglio, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Province provvedono ad effettuare la registrazione audio e video e a trasmettere le stesse in diretta streaming nel proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo».

1.6

VALENTE

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole «I Comuni» inserire le seguenti «con popolazione superiore ai 15.000 abitanti».

1.7

PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, dopo le parole: «I Comuni» inserire le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

1.8

VALENTE

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole «I Comuni» inserire le seguenti «, con l'esclusione dei Comuni e delle Comunità montani,».

1.9

GARRUTI, CORBETTA, LEZZI, PERILLI, SANTANGELO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali nel cui territorio sono installate reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.».

1.10

PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto» con le seguenti: «I Comuni devono adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1».

1.11

RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, AUGUSSORI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «1 gennaio 2022».

1.12

GRASSI, PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fissata per la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19».

1.0.1

SANTANGELO, PERILLI, CORBETTA, GARRUTI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti locali mediante videoconferenza)*

1. Gli organi collegiali degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riunirsi in videoconferenza con l'adozione di tecnologie idonee a garantire l'identità dei partecipanti tramite il sistema pubblico d'identità digitale di cui all'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la regolarità dello svolgimento e l'effettiva partecipazione alla seduta, la contemporaneità delle votazioni e, ove prevista, la loro segretezza, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Il verbale della seduta svolta mediante collegamento in videoconferenza è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2.**2.1**

IANNONE, TOTARO

*Sopprimere l'articolo.***2.2**

PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (Oneri finanziari) – 1. Al fine di sostenere i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti negli interventi necessari per adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1, anche in relazione alle problematiche connesse all'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra i comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 3 novembre 2020

Sottocommissione per i pareri

31^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1954) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

(1958) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 13^a Commissione:

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)*, approvato dalla Camera dei deputati: parere ostativo sugli emendamenti 2.19 e 2.20 e parere favorevole con osservazioni sull'emendamento 4.3.

Plenaria**201^a Seduta**

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (COM(2020) 568 definitivo)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale e con l'astensione della senatrice Rossomando, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore Pillon e già pubblicata nel resoconto della scorsa seduta.

(1900) Deputati FIANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) presenta una riformulazione dello schema di parere già avanzato nella scorsa seduta.

I senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), CALIENDO (*FIBP-UDC*) e BALBONI (*FdI*) dichiarano voto contrario, lamentando la violazione della libertà di parola che rischia di discendere dai disegni di legge in titolo.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza lo schema di parere proposto dalla relatrice, nel testo allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) riferisce sulle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, auspicando un celere *iter*.

Dopo che il senatore MIRABELLI (*PD*) non ha escluso la possibilità di richiedere la sede deliberante, il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) preferisce che sia preliminarmente operata una valutazione alla luce degli emendamenti che i Gruppi vorranno proporre.

La Commissione conviene quindi di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, la data di mercoledì 11 novembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1474, il seguito delle discussioni dei disegni di legge nn. 534 e 1402, e l'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 1994.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il 4.1 *del Considerato in diritto* della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, della norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole «, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale» con le seguenti «. È fatto salvo l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.»;

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «Ferre restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: «1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 13 alle ore 14

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA DESIGNATO IN
ALGERIA, GIOVANNI PUGLIESE*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, S.E.
OMAR ALSHAMSI, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 424 (LE PRIORITÀ
DELL'ITALIA NEL QUADRO DEI NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL MEDIO
ORIENTE ALLARGATO)*

Plenaria**96^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore FERRARA (*M5S*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente PETROCELLI pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazione di voto, esprime la posizione favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazione di voto, esprime la posizione di astensione del proprio Gruppo parlamentare.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi la proposta di conferire mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD*), relatore, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.

Il testo in esame costituisce lo strumento giuridico per l'adesione dell'Ecuador all'Accordo multipartito sottoscritto nel 2012 tra l'Unione europea, i suoi Stati membri, la Colombia e il Perù, ovvero al primo accordo commerciale concluso dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, composto di 337 articoli e di 14 allegati, rappresenta un importante strumento per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale, oltre che per il rafforzamento dei legami politici, economici fra le due aree geografiche. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un quadro giuridico di riferimento per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo,

inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilitando altresì la riduzione delle barriere tecniche e stabilendo una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell'accordo commerciale.

Dopo la scelta iniziale, maturata nel 2009, di ritirarsi dai negoziati per la sottoscrizione dell'Accordo multipartito, l'Ecuador ha poi deciso di riavviare le trattative con le altre Parti, fino alla sigla, avvenuta nel luglio 2014, del Protocollo di adesione oggi al nostro esame.

Il testo, che si compone di 29 articoli, suddivisi in undici sezioni, e di XX allegati, dispone le modifiche all'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù conseguenti all'adesione dell'Ecuador (articolo 2), e aggiunge, all'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'Accordo, una Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador, con l'indicazione circa i relativi periodi di soppressione progressiva e l'indicazione dei contingenti tariffari relativi a merci specifiche (articoli 3-5). Il Protocollo stabilisce altresì le modifiche da apportare all'Accordo in materia di regole di origine (articolo 6), di misure di salvaguardia agricola (articolo 7), e di misure sanitarie e fitosanitarie (articoli 8-9), rinviando, quanto ai contenuti, agli specifici allegati.

Il testo disciplina, inoltre, le modifiche da apportare all'Accordo multipartito nelle materie degli scambi di servizi, di stabilimento e di commercio elettronico (articoli 10-19), degli appalti pubblici (articoli 20-23) e delle indicazioni geografiche (articoli 24-25).

Da ultimo, il Protocollo prevede che le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della Parte UE comuni vengano inserite dopo la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e della Parte UE (articolo 26), e stabilisce le procedure per relative ai percorsi interni di ratifica, gli adempimenti da compiere per la notifica del completamento di tali procedure e l'*iter* necessario ai fini della sua entrata in vigore (articoli 27-28).

Di rilievo, fra gli aspetti posti in evidenza nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, la valutazione della Commissione europea circa gli effetti attesi con l'adozione del Protocollo, che dovrebbe consentire un aumento delle esportazioni dell'Unione europea verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo, automobili e macchinari. È stata poi segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche, nonché per la crescita del PIL del Paese andino.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo – conclude il Relatore – si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell'ambito dell'affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato), in data odierna, 3 novembre, è stato audito, in sede di Ufficio di Presidenza, l'Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Omar Alshamsi, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

DIFESA (4^a)

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria

78^a Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione 3-02002 delle senatrici Rauti e Petrenga, sull'impiego del personale militare per fronteggiare l'emergenza da coronavirus.

Evidenzia che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato, in tema di reclutamento di personale, una sospensione di tutte le procedure concorsuali, nonché il congelamento degli incorporamenti già previsti, con inclusione delle procedure di immissione dei Volontari in ferma quadriennale (VFP 4) nei ruoli dei Volontari di truppa in servizio permanente. In tale situazione, al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle attività di reclutamento e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, la Difesa ha da subito avviato gli opportuni approfondimenti a carattere interforze per introdurre, in deroga a quanto stabilito dai rispettivi decreti ministeriali, misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle Forze armate in materia di reclutamento del proprio personale.

Le proposte scaturite da tali approfondimenti sono state recepite nel decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, noto come «decreto Rilancio», che ha previsto disposizioni per superare l'attuale contingenza, anche attraverso integrazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2020.

In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato «decreto Rilancio» ha introdotto disposizioni *ad hoc* per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche regolarmente emanate dal Ministero della salute il 6 luglio scorso – finalizzate a garantire la tutela della salute dei candidati.

In conformità alle succitate disposizioni normative, sono ripresi i principali concorsi banditi dalle Forze armate.

Per ciò che attiene al prolungamento della ferma per i Volontari, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-*ter* al codice dell'ordinamento militare, che consente ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi ad un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza; ai volontari giunti al termine del secondo periodo di rafferma biennale (VFP4) che negli anni 2020-2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, di essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, evitando in tal modo che il blocco delle procedure dovuto all'emergenza COVID-19 possa provocare il congedo di tale personale. Infine, riguardo alle categorie degli Ufficiali di complemento e in ferma prefissata, la normativa vigente prevede, comunque, la possibilità dei richiami in servizio degli Ufficiali ausiliari nelle Forze di completamento, nella cui fattispecie giuridica rientrano le categorie in questione.

Replica la senatrice RAUTI (*FdI*) che, pur ringraziando il sottosegretario Calvisi per le risposte fornite, si dichiara insoddisfatta quanto al loro contenuto. Le questioni poste nell'interrogazione, nonostante il tempo trascorso dalla sua presentazione, sono purtroppo ancora attuali, visto il persistere della situazione sanitaria. A suo giudizio, infatti, la perdurante emergenza in atto e la necessità di garantire un maggiore supporto al personale già impegnato nel fronteggiare il diffondersi del virus Covid-19 avrebbero dovuto indurre l'Esecutivo a consentire la conferma almeno per un anno, e non già per soli sei mesi, di tutto il personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa prossimi al congedo.

La presidente PINOTTI dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 80

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI EUGENIO SANTAGATA, VICEDIRETTORE GENERALE
DI ELETTRONICA S.P.A., INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE
ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTI-
NENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)*

BILANCIO (5^a)

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria

344^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ragguagli sui lavori della Commissione per la settimana corrente.

Il PRESIDENTE fornisce, al riguardo, elementi informativi, precisando che l'organizzazione dei lavori relativi al cosiddetto decreto-legge «ristori» sarà oggetto di esame da parte degli Uffici di Presidenza riuniti della Commissioni bilancio e finanze, convocati alle ore 15,30 di oggi.

Coglie quindi l'occasione per rivolgere un indirizzo di saluto al senatore Ferro, rientrato a far parte della Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso e degli ulteriori emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.203 (testo 2) [*già* 3.0.15 (testo 2)]. Segnala che la proposta 1.300 (*già* 3.0.20), in materia di proroga dei permessi dei sindaci lavoratori dipendenti, ha avuto una valutazione di nulla osta, nonostante la sostanziale corrispondenza con gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 – segnalati dal Governo – sui quali è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che risulta opportuno un approfondimento sulla proposta 1.32 sulla quale, a seguito della segnalazione del Governo, era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2) e 1.37 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate.

Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Osserva poi che non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 1.0.100 (a cui è allegata la relazione tecnica positivamente verificata).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori

del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 3.3 (testo 2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 5.0.2 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo 2) e 5.0.3 (testo 3).

Il vice ministro MISIANI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.203 (testo 2) (già 3.0.15 (testo 2)).

Con riguardo all'emendamento 1.300 (già 3.0.20), concorda con l'esigenza di formulare una valutazione contraria, a rettifica del parere reso precedentemente, in conformità a quanto stabilito per le analoghe proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, segnalate dal Governo.

Con riguardo all'emendamento 1.32, nel far presente che l'eventuale approvazione potrebbe avere un effetto di spiazzamento dell'attuale platea di beneficiari, rettifica in senso non ostativo la precedente valutazione, atteso che la misura non risulta presentare, alla luce di un ulteriore approfondimento, criticità sotto il profilo della finanza pubblica.

Sull'emendamento 1.32 interviene il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, per fornire informazioni sul funzionamento del cosiddetto «Fondo Gasparrini» e sui destinatari della misura, in modo da chiarire la *ratio* della proposta emendativa.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) concorda con la valutazione non ostativa del Governo, dal momento che il Fondo opera nei limiti delle risorse stanziare, cessando l'accettazione delle domande a fronte del venir meno delle disponibilità finanziarie.

Il senatore MANCA (PD), nel concordare circa l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento in esame, invita a valutare l'utilità della discussione in corso, attesa l'attuale improponibilità della proposta, che po-

trebbe essere ripresa, stante la meritevolezza della questione ivi sottesa, in un altro veicolo legislativo.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) propone comunque di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.32, rimettendo alla Commissione di merito le valutazioni sulla proponibilità della misura.

Il vice ministro MISIANI, proseguendo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'avviso di nulla osta relativo alle proposte 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2) e 1.37 (testo 3).

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, formula un giudizio contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.0.100/5.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) non condivide la valutazione contraria espressa dal Governo sulla proposta, che a suo avviso non presenta, al di là del giudizio di merito, criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) segnala che il subemendamento 1.0.100/12, a propria firma, ha un contenuto analogo all'1.0.100/5. A tale proposito, annuncia di aver presentato, presso la Commissione di merito, una riformulazione volta a superare eventuali perplessità da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Chiede pertanto di valutare l'accantonamento dell'esame del relativo esame.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame delle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/12 e 1.0.100/12 (testo 2), appena trasmesso dalla Commissione affari costituzionali. Vengono altresì accantonati i subemendamenti 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/11 e 1.0.100/13, concernenti le medesime questioni.

Il vice ministro MISIANI, riprendendo la valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso contrario, per gli aspetti finanziari, sul subemendamento 1.0.100/14, in ordine al quale vi è un avviso sfavorevole del Dipartimento delle finanze, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.100/16 (testo 2), la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), prospetta, in qualità di relatore, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento del Governo 1.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime su tutti un avviso contrario.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla motivazione della valutazione contraria espressa in merito all'emendamento 2.3.

Il vice ministro MISIANI fa presente che l'avviso contrario è dovuto all'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sulla portata normativa e finanziaria della proposta.

Il vice ministro MISIANI, alla luce degli approfondimenti svolti, concorda con l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.3.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), reputa poco comprensibili le ragioni della contrarietà espressa dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la complessa operazione delineata dalle proposte emendative, che presentano anche espressioni poco chiare, richiede una relazione tecnica, in assenza della quale non si può che ribadire l'avviso contrario.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 3.1 (testo 3), su cui sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia, ai fini della verifica della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 3.3 (testo 2), nonché sull'emendamento 3.0.17 (testo 2).

Il presidente relatore PESCO (*M5S*), in relazione all'emendamento 3.0.17 (testo 2), osserva che la proposta non sembrerebbe presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario.

I senatori DELL'OLIO (*M5S*) e Laura BOTTICI (*M5S*) condividono l'osservazione del Presidente, evidenziando come la proposta in questione abbia essenzialmente finalità di coordinamento, senza determinare effetti finanziari.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritiene necessario chiarire la portata normativa e finanziaria dell'emendamento in discussione, mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), pur rilevando che, a una prima lettura, la proposta sembrerebbe avere natura poco più che terminologica, considera opportuno, in via prudenziale, acquisire chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), chiede nuovamente, anche per ragioni di equità e parità di trattamento, che vengano accantonate le proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il vice ministro MISIANI, nel dichiararsi comunque disponibile allo svolgimento di un supplemento di istruttoria, ribadisce la presenza, nelle proposte in discussione, di criticità finanziarie, anche alla luce del fatto che l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza da parte degli enti territoriali era stato, a suo tempo, finanziato con un apposito stanziamento di risorse.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'ulteriore accantonamento delle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso non ostativo sull'emendamento 4.1 (*già* 1.38), che è stato verificato positivamente.

Sulla proposta 5.0.1, esprime quindi un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione, che mette a disposizione della Commissione.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) preannuncia la presentazione, presso la Commissione di merito, di una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, che allo stato risulta improponibile.

Il vice ministro MISIANI concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3), mentre gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) risultano improponibili.

Interviene per chiedere delucidazioni al riguardo il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), al quale risponde il PRESIDENTE.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.203 (testo 2) [*già* 3.0.15 (testo 2)], 1.0.100/14 e 3.3 (testo 2). Sull'emendamento 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera e), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: "3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera i), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente: "7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.". Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.3. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.0.100, 4.1, 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

A rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.300 (già 3.0.20) e un parere di nulla osta sull'emendamento 1.32.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 2).».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti ed approvata.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2, in tema di sostegno alla ricerca scientifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per esigenze di carattere tecnico-contabile.

La RELATRICE, alla luce dell'avviso espresso dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma: "2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) riepiloga i rilievi di carattere finanziario avanzati sul testo e sull'emendamento presentato.

Il vice ministro MISIANI formula, in relazione al testo, una valutazione di nulla osta condizionata alla soppressione dell'articolo 3 e delle lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 5.

Sull'emendamento 1.0.1, nel concordare con la Commissione sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria e del divieto di emolumenti comunque denominati, segnala comunque la necessità di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

In assenza di ulteriori interventi, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b*) e *d*).

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sollecita nuovamente la predisposizione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI assicura che provvederà a riportare la richiesta di sollecito alle amministrazioni competenti, anche in considerazione dell'importanza delle questioni affrontate dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria

197^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa, con collegamento in videoconferenza, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle problematiche del trasporto pubblico collettivo connesse alla mobilità di studenti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado, alla luce dell'emergenza epidemiologica Covid-19

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro Paola DE MICHELI svolge il suo intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Bianca Laura GRANATO (*M5S*), MOLES (*FIBP-UDC*), Maria Alessandra GALLONE (*FIBP-UDC*), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), Orietta VANIN (*M5S*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), Valeria ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) e il presidente NENCINI (*IV-PSI*).

Risponde il ministro Paola DE MICHELI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

PER UNA PRECISAZIONE IN MERITO ALL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DE MICHELI

Con riferimento all'audizione del ministro De Micheli appena conclusa, il presidente NENCINI (*IV-PSI*) precisa che i quesiti da lui rivolti al Ministro si fondavano su dichiarazioni rese agli organi di stampa, il 16 ed il 29 ottobre scorsi, dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico (CTS), Agostino Miozzo. Nel dettaglio, nella prima delle due interviste egli si dichiarava convinto che a scuola i ragazzi fossero sicuri e che per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici non bisognasse sospendere le lezioni in presenza, bensì aumentare il servizio di trasporto, anche ricorrendo a mezzi fermi per il crollo del turismo. Tredici giorni dopo, permanendo nell'incarico di coordinatore del CTS, a una domanda simile rispondeva di aver chiesto sin dal 18 aprile di attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico e che non si è fatto abbastanza in risposta a tali richieste, reiterate per ben 20 volte come testimoniato dai verbali, che sollecitavano, altresì, la definizione di un nuovo concetto di mobilità.

Interviene anche il senatore MOLES (*FIBP-UDC*) segnalando l'erronea interpretazione, a suo giudizio, da parte del Ministro, del suo quesito inerente alcune somme stanziare, tra cui i citati 300 milioni di euro: al riguardo, infatti, il suo quesito non concerneva la disponibilità di cassa delle risorse in questione, bensì i tempi di ripartizione delle medesime, assai tardivi. Osserva inoltre che il quesito della senatrice Gallone in merito alla ricognizione del trasporto privato è rimasto senza risposta.

Il PRESIDENTE assicura che chiederà al Ministro i dati sollecitati negli interventi svolti durante l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) *Deputati MULÈ ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri (Parera alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come «Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto – stando alla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera – è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare. È altresì previsto che, in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati, sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Con riferimento ai profili di specifico interesse della Commissione, segnala quindi l'articolo 2, a norma del quale, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006, al fine di sostenere la ricerca scientifica. La facoltà è peraltro riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, ini-

ziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni. L'articolo 5 rimette invece alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. L'articolo 6, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 21 ottobre si era convenuto di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, sull'adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco in Venezia, con specifico riferimento al progetto per la protezione dell'insula di Piazza San Marco dalle maree fino a 110 cm. Comunica che la senatrice Vanin propone di svolgere alcune audizioni informali in merito a tale affare, che sottopone alla valutazione della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta di audizioni formulata dalla senatrice Vanin.

Quanto al prospettato sopralluogo a Venezia, connesso alla procedura di cui si è appena detto, il PRESIDENTE propone di chiedere l'autorizzazione a svolgerlo il prossimo 4 dicembre, data in cui la delegazione della Commissione potrebbe presenziare anche a un evento per il quale è pervenuto un apposito invito, compatibilmente con le limitazioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; riterrebbe comunque opportuno attendere qualche tempo prima di richiedere tale autorizzazione, al fine di attendere la definizione, nei prossimi giorni, delle limitazioni in questione.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il PRESIDENTE riferisce, infine, in merito alla proposta della senatrice Corrado, relatrice sull'affare assegnato in sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati (n. 566), di integrare il relativo programma di audizioni informali con ulteriori due audizioni.

Anche su tale proposta concorda la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 12,30, con il medesimo ordine del giorno, la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 14,45, e di anticipare alle ore 13 la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per domani, 4 novembre, alle ore 14.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ENAC E DELL'AERO CLUB D'ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 427 (PROBLEMATICHE ATTINENTI IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO – VDS – E IL VOLO TURISTICO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'IMPIANTO FUNIVIARIO DI SAVONA

Plenaria**165^a Seduta***Presidenza del Presidente***COLTORTI***La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio.)

Il presidente relatore COLTORTI (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre, nonché interventi in materia sanitaria e nel settore della giustizia.

Complessivamente, il testo del decreto-legge contiene 35 articoli, raggruppati in quattro titoli.

Nel Titolo I, dedicato proprio alle misure per il sostegno alle imprese e all'economia (articoli 1-10), l'articolo 1 prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, attiva al 25 ottobre 2020, che svolgano attività prevalente in uno dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, come individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto-legge. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici da ammettere al contributo, a condizione che abbiano subito un pregiudizio diretto dalle chiusure disposte a seguito del citato DPCM.

Il contributo a fondo perduto spetta qualora l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019 il contributo è invece riconosciuto anche in assenza dei requisiti di fatturato.

Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi, se ne prevede l'accredito diretto da parte dell'Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale nel caso di soggetti che abbiano già beneficiato

del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge «Rilancio». Dietro presentazione di apposita istanza mediante procedura telematica, possono comunque ricevere il contributo anche i soggetti che non hanno fatto richiesta di contributi ai sensi del citato articolo 25, compresi quelli con fatturato superiore a cinque milioni di euro.

L'ammontare del contributo è calcolato in base ad una percentuale che varia dal 100 al 400 per cento della somma già corrisposta in precedenza, in funzione del settore di attività, secondo quanto indicato nella tabella allegata al decreto-legge ed entro il limite massimo di 150.000 euro.

Con riferimento ai settori ammessi ai contributi di rilievo per le competenze della 8^a Commissione, nella tabella figurano le attività relative al trasporto taxi e al trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, per le quali l'ammontare del beneficio è fissato nel 100 per cento di quanto ricevuto in forza delle previsioni del decreto-legge «Rilancio», nonché le attività relative alle gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e sub-urbano, alle quali è riconosciuto un contributo pari al 200 per cento del precedente.

Le ulteriori disposizioni contenute nel Titolo I introducono misure di sostegno al settore sportivo, agli operatori del turismo e della cultura, al sistema fieristico e alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Prevedono poi la proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa nonché delle misure che consentono il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda e del termine per la presentazione del modello 770. Per gli immobili in cui si esercitano le attività individuate nell'allegato 1 al decreto-legge è infine disposta la cancellazione della seconda rata IMU.

Il Titolo II (articoli 11-17) contiene le disposizioni in materia di lavoro, dirette tra l'altro alla proroga della cassa integrazione e alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione dei dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. Sono accordate indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e ai lavoratori sportivi. Viene infine prorogata l'erogazione del reddito di emergenza.

Le disposizioni del Titolo III (articoli 18-33) riguardano interventi per la salute, la scuola e il settore della giustizia.

Con riferimento al settore sanitario, oltre allo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione dei tamponi rapidi presso i medici di famiglia e alla definizione delle procedure elettroniche per la tempestiva comunicazione dei relativi esiti al Sistema Tessera Sanitaria, con l'articolo 20 si prevede l'istituzione del Servizio sanitario di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria.

In particolare, al fine di potenziare la risposta assistenziale e rafforzare le attività di tracciamento dei contatti nell'attuale quadro epidemico, viene stabilito che il Ministero della salute svolga attività di *contact tra-*

cing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine il Ministero attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Im-muni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

I dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono quindi resi disponibili al nuovo servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

Il Ministro della salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al commissario straordinario per l'emergenza oppure provvedervi con proprio decreto.

Le risorse stanziare per l'attuazione del servizio nazionale di riposta telefonica per la sorveglianza sanitaria ammontano a 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro per il 2021.

Sempre con riferimento agli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, l'articolo 21, nel destinare ulteriori 85 milioni di euro all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica integrata, prevede che le istituzioni scolastiche provvedano agli acquisti mediante il ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico. Qualora ciò non sia possibile, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il Titolo IV (articoli 34 e 35) contiene infine le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), il quale – ricordato l'atteggiamento tenuto dalle opposizioni nel corso della seduta d'Aula di ieri, in sede di discussione delle risoluzioni conseguenti alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione epidemiologica – auspica che la maggioranza e il Governo presso le Commissioni riunite 5^a e 6^a, che esaminano il disegno di legge n. 1994 in sede referente, tengano in debita considerazione il contenuto del parere che l'8^a Commissione renderà sul provvedimento in questione. In passato si è infatti verificato che osservazioni concordate da maggioranza e opposizione in 8^a Commissione siano rimaste lettera morta, con la mancata approvazione, da parte della Commissione di merito, di emendamenti aventi contenuto corrispondente.

Si apre un dibattito – in cui intervengono i senatori CIOFFI (*M5S*), D'ARIENZO (*PD*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), SANTILLO (*M5S*), DI GIROLAMO (*M5S*), FEDE (*M5S*), RUSPANDINI (*FdI*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) – avente ad oggetto la necessità che maggioranza e opposizione mantengano un atteggiamento di reciproca apertura e di collaborazione, al fine di giungere a soluzioni condivise su temi fondamentali per la salute, il lavoro e la vita dei cittadini, nel quale emerge altresì la necessità

di evitare contraddizioni tra il disegno di legge n. 1994, il c.d. decreto «ristori 1», e il decreto-legge «ristori 2» del quale è stata annunciata l'imminente adozione.

Alla luce del dibattito, il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del provvedimento alla settimana prossima, al fine di consentire tutti gli approfondimenti del caso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria**142^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01990 (già 4-04142), presentata dalla senatrice Naturale e da altri senatori, rilevando in premessa che l'Amministrazione è costantemente informata dell'operato dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) per tutti gli aspetti di competenza relativi alla tenuta del libro genealogico del cane di razza, sia mediante l'ordinaria vigilanza sugli adempimenti previsti dal relativo disciplinare, che attraverso i continui approfondimenti svolti su specifiche tematiche.

Come noto, l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici della specie canina sono disciplinati dal decreto legislativo n. 529 del 1992, il cui articolo 2 prevede che i libri genealogici siano istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, e tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro.

In linea con quanto previsto dalla citata normativa, l'ENCI ha istituito e gestisce il Libro genealogico del cane di razza, sulla base di un disciplinare approvato dal Ministero con D.M. n. 21095 del 5 febbraio 1996 e dalle relative norme tecniche approvate con D.M. n. 21203 dell'8 marzo 2005 ed applica un sistema di gestione qualità conforme

alla UNI EN ISO 9001: 2015 confermato dai periodici *audit* tramite l'organismo QUASER Certificazioni S.r.l., accreditato ACCREDIA.

In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verifica periodicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la tenuta del libro genealogico del cane di razza; l'ultima verifica, che non ha riscontrato criticità, è stata effettuata il 22 ottobre 2018.

Riguardo al codice etico dell'allevatore, documento che impegna il soggetto che lo sottoscrive ad osservare le disposizioni contenute nei relativi canoni, si evidenzia che esso è obbligatorio soltanto per gli iscritti al Registro degli allevatori. Nel caso di infrazione ai canoni del codice, gli allevatori iscritti al Registro possono incorrere nei provvedimenti di cui all'articolo 17 del disciplinare del libro genealogico (ammonimento, sospensione, radiazione); non essendo tuttavia un codice vincolante per tutti gli altri allevatori che iscrivono cucciolate nel Libro genealogico, è possibile che si verifichino casi in contrasto con i canoni.

Segnala tuttavia che, nel rispetto della salute dell'animale, l'ENCI ha deciso di estendere a tutti gli allevatori il canone 11 richiamato dall'interrogante, ovvero che l'accoppiamento degli esemplari femmina non sia prematuro, né eccessivamente tardivo e che dopo i sette anni di età sia necessario un certificato di idoneità alla riproduzione prevedendo tale certificazione anche per coloro che non siano iscritti al Registro degli allevatori ma che chiedano l'iscrizione di una cucciolata nata da fattrici con più di 7 anni.

Rileva inoltre che la partecipazione dei cani alle verifiche zootecniche, siano esse morfologiche (esposizioni) o attitudinali (prove), è consentita nel rispetto delle previsioni dei vigenti regolamenti afferenti la tipologia di manifestazione. In particolare, sebbene non sia previsto il preventivo accertamento dell'eventuale presenza di gradi di displasia nei cani iscritti alle verifiche, il Regolamento speciale delle prove di lavoro (articolo 11) e il Regolamento speciale delle esposizioni canine (articolo 15) prevedono, entrambi, la presenza di un veterinario di servizio che è tenuto ad escludere dalla verifica soggetti «affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia». Nello specifico, in relazione al campionato sociale del Club amatori pastore belga citato dall'interrogante, l'Enci ha comunicato che della manifestazione era regolarmente presente un veterinario incaricato dall'organizzazione.

I controlli di cucciolata, nelle previsioni del disciplinare del Libro genealogico e delle relative norme tecniche devono essere effettuati direttamente dalle delegazioni presso gli allevatori. Per i controlli di secondo livello invece, l'ENCI, recependo le indicazioni della commissione tecnica centrale, ha introdotto e implementato una serie di fattori di rischio che producono nel sistema informatico specifiche segnalazioni per consentire approfondimenti, attraverso l'estrazione del DNA, sulle parentele rispetto alle dichiarazioni presentate dagli allevatori.

Con riferimento all'anno 2019, sono stati complessivamente sottoposti a controllo 24.500 cani, pari al 15,5 per cento del totale dei cani iscritti al Libro genealogico. È stata inoltre attivata una procedura di controllo delle cucciolate iscritte al Libro genealogico qualora di dovesse rilevare che almeno un cucciolo nato sia dichiarato con mantello di colore differente da entrambi i riproduttori. Tenuto conto delle particolarità genetiche presenti in alcune razze, l'ufficio centrale procede alla verifica sulle cucciolate interessate per accertare la compatibilità dei cuccioli dichiarati sulla base dei mantelli presenti in genealogia, anche attraverso verifiche parentali con l'estrazione del DNA.

Relativamente alle presunte «falsificazioni dei certificati di origine» e ai «*pedigree* rilasciati per cuccioli le cui madre risultava morta prima della loro nascita», in assenza di indicazioni precise sul caso specifico, l'Enci ha comunicato che non è stato possibile procedere ad effettuare i dovuti approfondimenti. Qualora emergessero incongruità da successive comunicazioni, l'Ente ha assicurato che interverrà con le consuete azioni correttive già identificate dalle procedure di sistema.

In ogni caso, al fine di vigilare sempre più accuratamente sulla veridicità delle genealogie certificate, nell'anno 2019 sono stati registrati complessivamente 24.788 depositi di campione biologico. Precisa che i laboratori accreditati dall'ENCI devono essere iscritti all'ISAG (*International Society of Animal Genetics*) ed aver superato con successo il periodico *comparison test* con altissimo grado di accuratezza, secondo quanto fissato dalla commissione tecnica centrale.

Assicura in ogni caso che sarà cura del Ministero prestare particolare attenzione agli aspetti segnalati dall'interrogante durante le prossime verifiche da svolgere nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.

La senatrice NATURALE (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatta, anche per l'attenzione che il Ministero sta dimostrando. Ricorda che il codice etico non è purtroppo obbligatorio per tutti gli allevatori; apprezza tuttavia che il Ministero abbia deciso di ampliare determinate certificazioni di idoneità anche ai soggetti non iscritti al registro degli allevatori. Sottolinea in conclusione come purtroppo rimanga da migliorare l'aspetto dei controlli dal momento che una percentuale del 15,5 per cento del totale dei cani iscritti al libro genealogico sottoposti a controllo è sicuramente troppo esigua.

In conclusione ritiene fondamentale che venga mantenuta l'attenzione sulle problematiche affrontate dall'interrogazione.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golignelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che sono stati già illustrati gli emendamenti, avverte che sono stati finalmente trasmessi tutti i prescritti pareri.

Informa altresì che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti: 1.100, 8.101, 16.100 e 18.100 (allegati al resoconto).

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore LA PIETRA (*FdI*), il Presidente fa presente che non è stato ancora fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte presentate dal relatore.

Stante l'assenza del relatore, il presidente VALLARDI propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice BITI (*PD*) riferisce sui due disegni di legge sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla Commissione 13^a, che li esamina in sede referente.

Il disegno di legge n. 1943 si compone di 20 articoli articolati in 4 capi e reca misure e strumenti per la rigenerazione urbana.

In particolare l'articolo 1 reca le finalità del testo e individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni, quali quelle di rigenerazione urbana, di ambiti urbani, di aree urbane degradate, di impermeabilizzazione e di servizi ecosistemici del suolo. In particolare il «consumo di suolo» è definito quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo.

L'articolo 3, concernente il programma di rigenerazione urbana comunale, prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui alla legge n. 457 del 1978. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi che non determinino consumo di suolo.

L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, per i quali è previsto il parere della sovrintendenza, mentre l'articolo 5 disciplina le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, con l'obiettivo di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo.

L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici; l'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo la possibilità di disciplinare le forme e i modi della partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 8 reca norme in materia di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, da destinarsi, tra l'altro, alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo.

L'articolo 9 interviene in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, tra l'altro, come abbandonati quei beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni.

L'articolo 10 prevede l'adozione di Piani di demolizione selettiva con *pre-audit*, mentre l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, con una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 12 contiene misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e europei per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica

e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate; anche l'articolo 14 contiene una delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi.

L'articolo 15 introduce norme di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, prevedendo tra l'altro la facoltà per i comuni di elevare le aliquote IMU e TASI sugli immobili che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni.

L'articolo 16 dispone la cumulabilità degli incentivi fiscali e contributivi di cui alla legge in esame con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

L'articolo 17, concernente la manutenzione dei terreni agricoli, prevede che con decreto dei Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

L'articolo 18 reca un lungo elenco di disposizioni finali, disponendo, tra l'altro, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo; è inoltre esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche.

L'articolo 19 reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo mentre l'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.

Il disegno di legge n. 1981 è invece composto da 8 articoli e reca anch'esso norme per la rigenerazione urbana.

Più in dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge, dettando i principi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai principi di limitazione del consumo del suolo, sono definiti gli strumenti prioritari di governo del territorio.

L'articolo 2 reca le definizioni di «rigenerazione urbana», di «superficie naturale e seminaturale», di «area urbanizzata e urbanizzabile», di «area urbana degradata», di «compensazione ecologica» e di «sostituzione edilizia».

L'articolo 3 contiene criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana, prevedendo che le regioni emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi. Per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria si prevede che non si applichino le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968; si prevedono poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, mediante accordi di programma, nonché l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentino iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente.

L'articolo 4, recante incentivi per la rigenerazione urbana, prevede che i comuni possano disporre, dal 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione dall'IMU anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni, di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. È quindi prevista la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché l'istituzione di uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana.

L'articolo 5 prevede incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo un apposito Fondo – con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 – destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultino realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni. Per i relativi interventi di demolizione si prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione.

L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035.

L'articolo 7 consente la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico; l'articolo 8 reca infine disposizioni relative agli interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

Poiché i disegni di legge in esame trattano del medesimo oggetto dei disegni di legge n. 1131 e n. 1302, il PRESIDENTE propone di congiungere la discussione dei disegni di legge n. 1943 e n. 1981 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1131 e n. 1302.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (COM(2020) 483 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Mollame, riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo.

Con la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in esame si intende modificare il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica posticipando di un anno la data di applicazione dello stesso regolamento (dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022) e di alcune altre date in esso previste, al fine di consentire agli Stati membri e agli operatori del settore di darvi corretta attuazione nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ricorda che il citato regolamento (UE) 2018/848, adottato il 30 maggio 2018, ha istituito un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la produzione biologica.

Nel regolamento (UE) 2018/848 la produzione biologica viene definita «un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione».

Il regolamento (UE) 2018/848 ha fissato pertanto i principi della produzione biologica stabilendo le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.

Tale regolamento, entrato in vigore il 17 giugno 2018, prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha tuttavia creato circostanze eccezionali che potrebbero richiedere un adattamento sostanziale del settore biologico in termini di produzione, commercializzazione, controlli e scambi internazionali: tale adatta-

mento – secondo gli organismi comunitari – risulterebbe difficile da soddisfare entro il previsto termine del 1° gennaio 2021.

Di conseguenza, con la proposta di regolamento in esame viene rinviata di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e, con essa, di alcune altre date in esso previste derivanti da tale data.

Per quanto riguarda l'Italia, segnala che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) valuta positivamente le finalità generali del progetto. Infatti « un maggiore lasso di tempo a disposizione della pubblica amministrazione, prima dell'attuazione della nuova legislazione UE sul biologico, consente di garantire l'adeguamento della normativa nazionale di settore, tenendo conto dell'entità della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze della crisi di sanità pubblica per il settore biologico». Il MIPAAF non ritiene pertanto opportuno apportare alcuna modifica al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI UNA PROROGA PER L'INVIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ RELATIVE ALLE SUPERFICI COLTIVATE A GRANO DURO

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ricorda che, a seguito di una iniziativa della Commissione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha deciso lo scorso settembre di prorogare al 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle superfici coltivate a grano duro nazionale per l'istituzione della relativa Commissione Unica Sperimentale. Ritiene tuttavia necessaria la concessione di una ulteriore proroga da parte del Ministero, sia in virtù del ritardo con cui è pervenuto il parere in materia da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia per le recenti restrizioni introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020 che, limitando lo spostamento fisico delle persone, hanno reso più difficoltosa la sottoscrizione delle deleghe relative alle dichiarazioni predette.

Il sottosegretario L'ABBATE fa presente che l'Amministrazione è a conoscenza delle problematiche ricordate dal senatore De Bonis e conferma che ad una prima richiesta di proroga si è risposto in senso affermativo posticipando al 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Considerando il perdurare dell'emergenza COVID-19, fa presente che sono in corso approfondimenti con gli uffici del Ministero. Anticipa comunque che presumibilmente verrà concessa un'ulteriore proroga alla predetta scadenza, ancora da definire nella sua estensione.

Il presidente VALLARDI ringrazia il Sottosegretario a nome della Commissione per l'attenzione dimostrata.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI POMERIGGIO

Il presidente VALLARDI informa che l'Ufficio di Presidenza già convocato alle ore 14 di domani, mercoledì 4 novembre, è anticipato alle ore 9,45.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici secondo specifici disciplinari, applicato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.»;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ogni altro metodo di produzione basato su pratiche mirate alla conservazione ed alla stabilità degli ecosistemi naturali, applicato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, può essere equiparato, previa richiesta, al metodo di agricoltura biologica.

3-ter. Ai fini di cui ai commi 3 e 3-bis, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'equiparazione di cui ai medesimi commi.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «con metodo biodinamico» inserire le seguenti: «ovvero con ogni altro metodo di produzione di cui all'articolo 1, comma 3-bis»;

b) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «adatte all'agricoltura biologica e biodinamica» con le seguenti: «adatte all'agricoltura con metodo biologico, all'agricoltura con metodo biodinamico e con ogni altro metodo di produzione basato su pratiche mirate alla conservazione ed alla stabilità degli ecosistemi naturali, applicati nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica».

Art. 8.**8.101**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «della presente legge,» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 16.**16.100**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 18.**18.100**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis.» con il seguente:

«6-bis. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono rico-

nosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite sui repertori regionali della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito delle rispettive reti regionali di conservazione, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria**121^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
COLLINA*La seduta inizia alle ore 9,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CROATTI (M5S) illustra il disegno di legge n. 1994, per le parti di competenza. In particolare, il titolo I reca disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia. L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Con uno o più decreti di attuazione, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti

che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del cosiddetto «Decreto Rilancio» e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal «Decreto Rilancio», il contributo oggetto dell'articolo in esame è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare del contributo è determinato: per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, come quota del contributo già erogato; per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione di tale contributo come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla disciplina contenuta nel medesimo Decreto Rilancio. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Il comma 6 dell'articolo 5 modifica la disciplina del *tax credit* vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 6, comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. «Fondo Legge n. 394/1981». Il comma 2 rfinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto Fondo. Il comma 3 estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili. Il comma 4 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo in esame si provveda ai sensi dell'articolo 34.

L'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interes-

sati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19».

L'articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L'agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento. L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Il titolo II reca disposizioni in materia di lavoro. In particolare, l'articolo 11 consente – ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia – la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziata per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione. Tale quota è pari a 3.588,4 milioni di euro. Si ricorda che il successivo articolo 34, comma 3, lettere *b*) e *c*), dispone una riduzione, nella misura di 3.000 milioni di euro, degli stanziamenti in materia relativi al 2020. Dal combinato disposto dei due articoli deriva che, nell'ambito dell'importo di cui all'articolo 11, una quota pari a 588,4 milioni potrebbe essere utilizzata nel 2020 ovvero essere conservata in conto residui nell'esercizio finanziario relativo al 2021, mentre il restante importo, pari a 3.000 milioni di euro, può essere utilizzato esclusivamente nel 2021.

I commi da 1 a 6 e 8 dell'articolo 12 prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e determina – ai sensi del comma 2 e fatte salve le fattispecie di esonero di cui al comma 3 – l'obbligo del versamento di un contributo specifico a carico del datore di lavoro. Nel suddetto periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione non possono superare il limite di sei settimane – ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti. I commi 8, 12 e 13 concernono i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in oggetto e la copertura finanziaria. I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione

salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS. I commi da 9 a 11 estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il qual resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il comma 14 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. Il comma 15 prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 12 in esame.

L'articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 15 riconoscono un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda (comma 1), mentre gli altri interessati – ai sensi del comma 7 – devono presentare domanda all'INPS entro il 30 novembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020 (comma

8). L'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 7. Il comma 10 reca uno stanziamento, pari a 9,1 milioni di euro per il 2020, ai fini del soddisfacimento di tutte le domande relative all'indennità di marzo 2020 – pari a 600 euro – per i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente facendo presente l'esigenza di un approfondimento istruttorio dei complessi contenuti del decreto in esame, al fine di esprimere un parere qualificato.

Il PRESIDENTE assicura che la discussione generale rimarrà aperta fino alla seduta di martedì prossimo, termine ultimo per l'espressione del parere. Non essendovi senatori che chiedono di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,45.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria

213^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARBONE

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARBONE dà il benvenuto alla senatrice Drago, entrata a far parte della Commissione, e le formula i più fervidi auguri di buon lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Specificato che il disegno di legge in esame è finalizzato all'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, con ricorrenza il 18 marzo di ogni anno, e ricapitolato lo svolgimento dell'*iter* presso la Camera dei deputati e la Commissione di merito del Senato, la relatrice FEDELI (*PD*) rileva, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, attribuisce ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche la facoltà di delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Puntualizza quindi che

la medesima facoltà è riconosciuta agli addetti del settore privato dal successivo comma 2.

Prosegue facendo presente che ai sensi del comma 3 le modalità di applicazione delle disposizioni illustrate sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Nell'illustrare gli aspetti del decreto-legge in esame di competenza della Commissione, la relatrice CAMPAGNA (M5S) rileva in primo luogo la concessione di sei settimane di trattamento di integrazione salariale disposta dai commi da 1 a 6 e 8 dell'articolo 12, mentre i commi 8, 12 e 13 concernono i connessi profili finanziari e il comma 7 reca un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti d'integrazione previsti da disposizioni previgenti.

Osserva poi che il successivo comma 14 prevede in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, e che il comma 15 prevede per i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, la possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e di presentare domanda di intervento di integrazione salariale.

Menziona quindi i commi da 9 a 11, i quali prevedono che fino al 31 gennaio 2021 continuino a trovare applicazione le norme transitorie sulla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e quelle che escludono per i datori di lavoro la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Prosegue richiamando l'articolo 11, recante disposizioni finanziarie relative agli interventi di integrazione salariale di cui all'articolo 12, nonché l'articolo 13, che prevede un differimento dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore di alcuni dei datori di lavoro privati interes-

sati dalle chiusure o limitazioni delle attività economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Illustra successivamente l'articolo 14, riguardante la corresponsione di un sussidio straordinario in favore di alcuni nuclei familiari, denominato Reddito di emergenza, anche per i mesi di novembre e dicembre 2020, quindi i commi da 1 a 8 dell'articolo 15, volti al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, mentre il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva.

Quanto all'articolo 16, la relatrice nota che esso prevede un esonero dalla contribuzione a carico dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e della contribuzione a carico degli iscritti alla Gestione INPS relativa a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, mentre l'articolo 17 dispone un'indennità per il mese di novembre 2020 in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si sofferma poi sull'articolo 22, il quale interviene sulla disciplina che riconosce il diritto per i genitori lavoratori dipendenti allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente.

In conclusione, rilevata la necessità di interventi immediati a beneficio di numerosi soggetti in difficoltà, anticipa la propria proposta di parere favorevole.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'accelerazione forzata dei tempi dell'esame contraddice le attestazioni di apertura nei confronti delle forze di opposizione, tese a una maggiore collaborazione nella definizione delle scelte politiche. Rilevato che le disposizioni legislative di cui al decreto-legge sono per definizione già in vigore, fa presente il bisogno oggettivo di apportare miglioramenti al testo, il quale non contempla interventi a favore di numerose categorie. Ulteriori approfondimenti dovrebbero essere a suo avviso compiuti in relazione all'individuazione delle risorse. Conclude sottolineando la natura del Parlamento quale sede istituzionale propria per l'effettivo svolgimento del confronto con tutte le forze politiche.

La senatrice DRAGO (*Misto*) esprime perplessità rispetto alla formulazione di una proposta di parere nella fase iniziale dell'esame, in particolare in considerazione della presenza di numerosi elementi meritevoli di approfondimento, quali il ricorso allo strumento dell'ISEE quale base per la fruizione di numerose misure di beneficio, nonostante la più volte rilevata opportunità di una riforma di tale strumento.

La senatrice FEDELI (*PD*), premesso che il decreto-legge in esame è un provvedimento compiuto, non destinato ad essere completato da ulteriori atti della stessa natura, non manifesta tuttavia difficoltà a rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire ai Gruppi di procedere agli approfondimenti necessari.

Interviene nuovamente il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), il quale, dopo aver fatto presente che l'esame presso le Commissioni di merito non ha ancora avuto inizio, fa riferimento all'opportunità di disporre dell'apporto fornito dai soggetti che verosimilmente verranno auditi, in particolare al fine di proporre osservazioni mirate.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) conviene circa la necessità di proseguire l'esame del provvedimento successivamente allo svolgimento delle audizioni. Auspica inoltre la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

Apprezzate le circostanze, il presidente CARBONE ritiene di rinviare il seguito dell'esame, che potrà utilmente riprendere la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente CARBONE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate alle ore 8,30 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE
ASSEGNATO «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRI-
TORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (ATTO N. 569)*

Plenaria

176^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di
violenza di genere**

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) sottolinea che il disegno di legge in esame, che ricorda essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione di inchiesta sul femminicidio, è molto importante, essendo volto a recepire le indicazioni della Convenzione di Istanbul in tema di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. In particolare, evidenzia che il provvedimento consentirà di superare le attuali carenze informative, che sono spesso causa di decisioni sbagliate in sede giudiziaria, e potenzierà il monitoraggio sulla gestione dei fondi e sull'operato dei centri anti-violenza e delle strutture di accoglienza delle vittime.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) manifesta il convincimento che gli indicatori statistici previsti dal provvedimento in esame siano importanti ma non sufficienti ad assicurare l'efficace contrasto delle condotte violente, che dovrebbero essere possibilmente intercettate in maniera tempestiva. Auspica che le misure previste dal provvedimento in esame siano accompagnate da interventi volti ad aumentare i posti disponibili nelle scuole di specializzazione in statistica sanitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice BOLDRINI (*PD*), in sede di replica, ricorda che il provvedimento in esame, nel recepire la Convenzione di Istanbul, non solo adegua i dati statistici a disposizione per la lotta contro la violenza di genere, ma mette questi ultimi in rete tra i Ministeri coinvolti e accende un faro sulle relazioni tra vittima e carnefice. Si associa alle considerazioni della senatrice Binetti sull'opportunità di un rafforzamento delle scuole di specializzazione in materia di statistica sanitaria.

Segnala che, tra gli emendamenti presentati presso la competente Commissione, ve n'è uno volto a espungere dal testo l'allegato, che presenta alcuni contenuti ultronei.

In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione, nutrendo perplessità in ordine all'allegato cui ha appena fatto riferimento la Relatrice, la cui espunzione dal testo non può dirsi ancora certa.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere avanzata dalla Relatrice.

(1795-B) *Anna Maria BERNINI ed altri.* – *Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) introduce l'esame del provvedimento in titolo, dando conto delle modifiche sostanziali apportate al testo durante l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato.

Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso.

All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per l'ampliamento dell'ambito della celebrazione, reputando opportuno che l'istituenda Giornata onori tutte le figure che si sono sacrificate per contenere l'emergenza epidemiologica.

Auspica che con l'approvazione del disegno di legge in esame – la cui iniziativa ricorda essere stata a suo tempo assunta dal Gruppo Forza Italia – si ripristini quel sentimento di solidarietà verso gli operatori sanitari e socio-sanitari che è andato smarrendosi negli ultimi tempi, nei quali si sono registrati addirittura episodi di violenza, correlati all'exasperazione per la situazione di difficoltà vissuta dal Paese. Sottolinea l'importanza di una corretta e completa informazione all'utenza, che può altrimenti essere indotta a pensare che i disservizi che tuttora si riscontrano siano imputabili agli incolpevoli operatori.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) plaude a sua volta all'ampliamento dell'ambito della celebrazione e si associa alle preoccupazioni manifestate dalla senatrice Rizzotti in merito al clima di crescente intolleranza nei riguardi degli operatori sanitari. Ritiene che gli episodi di violenza siano figli del negazionismo talora professato anche da esponenti politici, e invita pertanto tutti coloro che rivestono cariche pubbliche a osservare comportamenti improntati alla massima responsabilità.

Il senatore SICLARI (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, ma segnala al contempo la necessità di accompagnare le previste celebrazioni con iniziative concrete per rifondare il sistema sanitario nella direzione dell'omogeneità delle prestazioni su tutto il

territorio nazionale, e con misure per sostenere il personale sanitario, che appare allo stato dimenticato dal Governo. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di adeguare le dotazioni di organico, sia medico che infermieristico, e di assicurare la sicurezza e l'adeguata retribuzione di tutti coloro che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) si associa al plauso trasversale per il provvedimento in esame, ma osserva che la retorica non è sufficiente: occorrono anche interventi sostanziali per potenziare la sanità, a partire dai reparti di terapia intensiva. Si domanda, in proposito, per quale motivo le forze di maggioranza si ostinino a rinunciare ai fondi del MES, puntando tutto sulle risorse del *Recovery Fund*, che sono incerte nel «se» e nel «quando».

Tra gli interventi cui si potrebbe porre mano grazie a fondi del MES, segnala l'implementazione della telemedicina.

In conclusione, ribadisce il proprio apprezzamento per la prevista Giornata celebrativa, ma rimarca che il personale sanitario ha bisogno di iniziative di sostegno più concrete, anche di tipo psicologico.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) condivide le modifiche introdotte durante l'esame della Camera e trova che ogni forma di violenza nei riguardi degli operatori sanitari sia da reprimere e da sanzionare. Invita però a non fornire giustificazioni ai violenti, accreditando un collegamento tra le loro inaccettabili condotte e posizioni che possono essere espresse in sede di dibattito politico.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ribadisce che il proprio Gruppo appoggia il disegno di legge in esame, viepiù alla luce delle modifiche apportate dalla Camera: è fondamentale l'istituzione della Giornata celebrativa, per ricordare il sacrificio di tutti coloro che si sono sacrificati per difendere la Nazione dall'epidemia.

Fa notare che i medici sono stati abbandonati non già dal Governo ma dalle Regioni, che hanno mancato di implementare in maniera adeguata le disposizioni recate dalla normativa statale. Torna a sottolineare, in proposito, l'urgenza di un ripensamento del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Quanto al MES, nel confermare la contrarietà del proprio Gruppo al ricorso a tale strumento, ricorda che lo stesso Ministro dell'economia ha ritenuto marginali i benefici finanziari ad esso correlati.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito e dà la parola al Relatore.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

In assenza di richieste d'intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal Relatore è posta ai voti e risulta approvata.

La PRESIDENTE sottolinea che la deliberazione è stata adotta all'unanimità.

(1894) Deputati MULÈ ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice CASTELLONE (M5S) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1894.

Esso – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e adottato come testo base dalla 1^a Commissione – dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come «Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera – è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che, in occasione di tale Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è

rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

La Relatrice passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 1861.

Esso reca istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19.

L'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come «Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19» e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a

causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la Giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno una tantum di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri – Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

(Doc. XXII, n. 14) IANNONE – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che il relatore Endrizzi è stato chiamato svolgere interlocuzioni informali con i rappresentanti dei Gruppi, prodromiche alla definizione del testo base.

Dà quindi la parola alla senatrice Cantù, che ha chiesto di poter intervenire per dare atto della posizione unitaria raggiunta, sul punto, dai Gruppi d'opposizione.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), richiamate le considerazioni già svolte in sede di discussione generale, auspica che lo schema di testo unificato sia redatto nel solco dei documenti n. 16, n. 2 e n. 19, i cui oggetti sono sostanzialmente sovrapponibili in punto di disamina di tutte le principali incongruenze rilevabili nell'intera filiera sanitaria alla base della dispersione significativa di risorse, sprechi e distorsioni, e sia inoltre integrato con riferimenti ai seguenti temi:

analisi del sistema di regolazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie basata su analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi quale vettore conoscitivo della rilevante differenza dei SSR;

analisi dei costi e *score* rispetto all'attualizzazione dei prezzi/corrispettivi da ricondurre a nomenclatore con verifica in ordine all'effettivo impiego delle più moderne tecnologie e dispositivi per ragioni di sicurezza, economie di gestione e appropriatezza nel contesto di un'attenta verifica dei fattori produttivi delle principali prestazioni ed interventi LEA, dinamica di tutte le tariffe (DRG, specialistica, diagnostica ecc.) finalizzata a un *delisting* ragionato delle prestazioni ormai obsolete e inserimento nuove tecnologie, nuovi trattamenti farmacologici e nuovi dispositivi, valorizzazione dei costi di prevenzione dei rischi rilevanti di processo e di marginalizzazione delle inapproprietezze;

regole di ingaggio degli erogatori, criticità e analisi di coerenza sulla base delle tecnologie realmente applicate, verifica incidenza contrattuale, non solo amministrativa e penale, dei controlli;

stato di validazione delle nuove tecniche e/o procedure di intervento rispetto a quelle già codificate con attualizzazione della tariffa in ragione dei costi di esecuzione più performanti per lo stesso risultato/tipo di prestazione da erogare, promuovendo approcci mini invasivi e superandosi la rigidità distintiva tra area medica e chirurgica nelle regole di remunerazione degli erogatori;

verifica e analisi delle gestioni commissariali;

professioni medico sanitarie;

divario delle prestazioni e erogazione delle prestazioni LEA nel Paese;
salute mentale.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*), preso atto della posizione testé rappresentata dalla senatrice Cantù, si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di testo unificato, che terrà conto anche del contributo in precedenza fornito dal Gruppo PD.

La PRESIDENTE fa rilevare che, in assenza di osservazioni contrarie, si intende dunque che la Commissione rinunci all'istituzione di un comitato ristretto.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 novembre, per trattare, in sede consultiva, i disegni di legge 1861-1894 e 1994.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,20

(sospensione dalle ore 11,10 alle ore 11,20 e dalle ore 11,45 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA-ASSOIMMOBILIARE, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA (OICE), DEL FORUM SALVIAMO IL PAESAGGIO E DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

Sottocommissione per i pareri

17^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018: rinvio dell'espressione del parere

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

La presidente MORONESE comunica che i senatori Quagliariello, Romani e Berutti hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 2.9, 2.12, 3.3 e 12.6 e che la senatrice Pucciarelli ha aggiunto la sua firma all'emendamento 5.3.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1571. Al riguardo la senatrice richiama l'attenzione sulle perplessità che le previ-

sioni del citato articolo 5 sollevano laddove – fatte salve le ipotesi di mantenimento *in loco* ovvero di reimmissione nell'ambiente naturale – consentono che le biomasse spiaggiate possano essere trasportate in impianti di rifiuti per il relativo trattamento. La senatrice ritiene che tale soluzione potrebbe pericolosamente favorire pratiche volte allo sfruttamento di questo materiale vegetale, che è invece indispensabile per la tutela delle coste e dell'ambiente marino.

Rileva inoltre come il complesso di interventi oggetto dell'articolo 5 risulti estraneo alle finalità proprie del testo in esame.

La presidente MORONESE avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1571.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

La presidente MORONESE comunica che è convocata una nuova seduta della Sottocommissione pareri per domani alle ore 16 e che la seduta plenaria, già convocata per le ore 8,45 di domani, è posticipata alle ore 16,15.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza ha assegnato alle Commissioni riunite 5^a e 14^a l'affare su «Definizione e implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).

L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

L'articolo 2 si riferisce alle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare (RAP), equiparandoli ai rifiuti prodotti dalle navi. Si prevedono le modalità di raccolta dei RAP presso i porti in cui approdano le navi. I costi di gestione dei RAP ricadono sull'intera collettività nazionale e, di conseguenza, sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti (RVR). Ai rifiuti volontariamente raccolti (RVR) durante le campagne di pulizia si applicano le norme dettate per i RAP dall'articolo 2 del disegno di legge in esame.

L'articolo 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente.

L'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino.

L'articolo 7 prevede che possano essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L'articolo 8 prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

L'articolo 9 prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della «Giornata del mare», le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 10 prevede il rilascio – agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP – di un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta. L'articolo prevede altresì la facoltà per i comuni di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazioni che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti. Tale sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente si applica ai possessori di imbarcazioni che non esercitano attività professionale.

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti

sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente.

L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'ambiente trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

L'articolo 14 dispone che, dall'attuazione del provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) svolge alcune riflessioni in merito alle lacune del disegno di legge per quanto concerne le acque interne, che presentano molteplici problematiche inerenti ai rifiuti, con particolare riferimento al legname disperso. Chiede inoltre che vengano inserite le acque salse e salmastre nell'oggetto della disciplina.

La relatrice GINETTI (*IV-PSI*) condivide quanto sottolineato dal senatore BOSSI, ritenendo quindi meritevole di considerazione l'ampliamento dell'ambito di tutela del disegno di legge anche ai materiali dispersi nelle acque interne. Anche in tal modo sarà possibile contribuire a garantire l'equilibrio degli ecosistemi. Ritiene inoltre opportuno verificare, ai fini di un loro possibile coordinamento, le eventuali sovrapposizioni tra gli ambiti di intervento del disegno di legge in esame e le deleghe conferite al Governo con il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato la settimana scorsa dall'Assemblea del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge n. 137, cosiddetto «Ristori», che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Precisa che il provvedimento interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

In particolare, sono previsti contributi a fondo perduto alle imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni. L'erogazione è prevista entro il 15 novembre direttamente sul conto corrente dei soggetti che avevano già fatto domanda in precedenza, secondo le modalità già utilizzate dall'Agenzia delle entrate per i contributi dal decreto «Rilancio» n. 34 del 19 maggio 2020, per un importo fino a quattro volte quanto previsto in precedenza, a seconda del settore di attività dell'esercizio. Potranno fare domanda anche i soggetti che non avevano già ricevuto i precedenti contributi.

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, viene prorogata la Cassa integrazione per ulteriori 6 settimane, da usufruire fino al 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Viene poi riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, ai datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid.

È prevista una proroga, per le imprese, del credito d'imposta sugli affitti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, e una sua estensione alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro, che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

È stabilita la cancellazione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sono previste misure di sostegno per i lavoratori dello spettacolo e del turismo: 400 milioni per agenzie di viaggio e *tour operator*, 100 milioni per editoria, fiere e congressi, 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale, 400 milioni di euro per il sostegno all'*export* e alle fiere internazionali.

Il reddito di emergenza viene esteso anche ai mesi di ottobre e novembre, per tutti coloro che ne avevano già avuto diritto e per chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio.

È riconosciuta un'ulteriore indennità a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto sostegni dai decreti «Cura Italia» (n. 18 del 2020) e «Rilancio» (n. 34 del 2020), con un importo elevato da 600 a 800 euro.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2020.

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, con contributi a fondo perduto, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive, che hanno subito un calo del fatturato superiore al 25 per cento nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

Con specifico riferimento alla risposta Covid da parte delle strutture sanitarie, è previsto lo stanziamento dei fondi per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia e l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di *contact tracing*.

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia, tra cui lo svolgimento da remoto di specifiche attività legate alle indagini preliminari e alle udienze sia civili che penali, nonché per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea, le misure di sostegno alle imprese devono essere stabilite nel rispetto della vigente disciplina europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, aggiornata al *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, come previsto dall'articolo 1, dall'articolo 6, dall'articolo 7, dall'articolo 8, dall'articolo 9, dall'articolo 12, comma 14, e dall'articolo 13.

Il Relatore rileva, al riguardo, che analogo riferimento alla normativa sul divieto degli aiuti di Stato dovrebbe essere previsto anche all'articolo 16, per le misure di esonero dai contributi previdenziali e assistenziali previste per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Con riguardo alle misure di estensione dei trattamenti di cassa integrazione, previste dall'articolo 12 del decreto in conversione, ricorda che, nell'ambito del programma SURE, la Commissione europea ha emesso la prima tranche di titoli obbligazionari da 10 miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e da 7 miliardi di euro con scadenza nel 2040, da destinare ai sistemi nazionali di sostegno all'occupazione. La domanda degli investitori ha superato di 13 volte l'offerta disponibile e si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni. Di questi 17 miliardi di euro, l'Italia ha ricevuto 10 miliardi, la Spagna 6 miliardi, e la Polonia 1 miliardo.

L'articolo 20 assegna al Ministro per la salute il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria, nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali, anche attivando un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Im-muni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, come già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM 24 ottobre 2020.

Al riguardo, si ricorda che con il precedente decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata garantita la continuità operativa del sistema di allerta Covid fino al 31 dicembre 2021 ed è stata consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

La Commissione europea ha infatti creato, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE. I primi test del *gateway* sono stati svolti a partire dallo scorso settembre e attualmente risultano collegate al *gateway* europeo EFGS le applicazioni ufficiali di Italia, Germania, Irlanda, Lettonia e Spagna.

Il Relatore, quindi, non ravvisando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato, con l'osservazione relativa all'inserimento anche nell'articolo 16 del riferimento al rispetto della normativa europea sul divieto di aiuti di Stato di cui alla Comunicazione sul *Temporary Framework* C(2020) 1863 e successive modifiche, nonché con un richiamo all'opportunità di prevedere la possibilità anche per gli enti del Terzo Settore, compresi quelli privi di partita Iva, di accedere ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, considerata l'importanza che riveste il Terzo Settore nelle strategie di inclusione sociale dell'Unione europea.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), pur consapevole dell'urgenza del provvedimento, ribadisce la necessità di disporre di un minimo di tempo di approfondimento prima di procedere al voto ed evidenzia alcune criticità su cui ritiene che le forze politiche di minoranza potrebbero dare un contributo utile, tra cui l'assenza di veri indennizzi per i danni economici subiti a causa delle misure restrittive, la reiterazione di contributi senza una logica organica di intervento, l'esclusione di intere categorie di soggetti dalle misure.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (n. COM(2020) 563 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, svolge la relazione introduttiva sulla valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità della proposta di regolamento in esame, che modifica la proposta di regolamento COM(2020) 80, del 4 marzo 2020, introducendovi un obiettivo climatico intermedio per il 2030, di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica già previsto per il 2050.

Ricorda, quindi, che la proposta originaria COM(2020) 80 prevede l'istituzione di un quadro normativo finalizzato al conseguimento della

neutralità climatica entro il 2050, modificando in tal senso il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima). Tale proposta rientra nel più ampio pacchetto di azioni annunciato nella Comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo», in cui la Commissione europea ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che, nel 2050, non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse.

La neutralità climatica implica il raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, assicurando anche l'equità e l'inclusività.

La Relatrice ricorda quindi che anche il Parlamento europeo ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi (risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo), e ha dichiarato la sussistenza di una emergenza climatica e ambientale (risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale).

A sua volta, il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione sui cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva anzitutto che la base giuridica della proposta, come per la proposta originaria della Commissione, è individuata nell'articolo 192 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà considerando che il cambiamento climatico è, per definizione, un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale, ma che richiede un'azione coordinata da parte dell'UE. In tal senso, sin dal 1992, l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più specificamente, l'azione a livello dell'UE dovrebbe mirare a garantire il conseguimento, in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi climatici a lungo termine, garantendo al contempo l'equità e l'integrità ambientale. Una solida *governance* dell'obiettivo della neutralità climatica

dell'UE per il 2050 contribuirà a garantire che l'UE prosegua sulla buona strada per il suo raggiungimento.

La proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché non va al oltre quanto necessario per istituire un quadro normativo finalizzato al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. La proposta mira a fornire un indirizzo strategico per avviare l'UE sulla strada della neutralità climatica, nonché ad assicurare certezza nell'impegno, trasparenza nell'azione e responsabilità, predisponendo un procedimento di valutazione e comunicazione. Con il regolamento proposto si stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente l'obiettivo della neutralità climatica, senza prevedere politiche o misure specifiche, garantendo piena flessibilità agli Stati membri, alla luce del quadro normativo per conseguire i traguardi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Si prevede inoltre un meccanismo per il riesame delle politiche e della legislazione UE vigenti o per l'adozione di misure supplementari, per assicurare una certa flessibilità che consente all'UE la necessaria capacità di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

La Relatrice conclude sottolineando la necessità, soprattutto in questo periodo di grave difficoltà economica, di non imporre eccessivi oneri al tessuto imprenditoriale produttivo, che va prioritariamente salvaguardato.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) ritiene l'orizzonte del 2050 sufficientemente ampio per consentire una transizione ecologica sostenibile dalle imprese e ricorda anche gli impegni presi in senso ambientale nell'ambito del *Recovery Fund*.

Chiede, infine, chiarimenti circa la scelta dello strumento giuridico del regolamento, a fronte del contenuto piuttosto programmatico che viene stabilito e del necessario coordinamento con gli obiettivi comuni e interconnessi, stabiliti nell'ambito degli altri programmi tra cui *Next Generation EU*, *Orizzonte 2020*, i Fondi strutturali.

Il PRESIDENTE rileva, al riguardo, che la scelta dello strumento del regolamento è coerente con la scelta del medesimo strumento operata con la proposta originaria COM(2020) 80.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di poter disporre di un congruo periodo di approfondimento, anche in relazione al quadro programmatico e d'azione previsto dal PNIEC.

Concorda sulla congruità dell'orizzonte temporale fissato al 2050, anche a fronte dell'importanza che l'impegno e l'azione dell'Unione europea contro i cambiamenti climatici e in favore di una transizione ecologica riveste come modello e traino mondiale per altri Paesi e regioni geografiche, tra cui il Giappone e ora anche la Cina che si è posta un obiettivo ambizioso per il 2060.

Circa, infine, l'onere che le imprese saranno chiamate a sostenere, ritiene che un'azione volta a ritardare i tempi di adeguamento produca in

definitiva una loro penalizzazione in termini di competitività globale e interna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (n. COM(2020) 642 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente STEFANO (*PD*), in sostituzione del senatore FERRARI (*PD*), introduce l'esame dell'atto in titolo, rilevando preliminarmente come il regolamento (CE) n. 1367/2006 concerne l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

L'obiettivo della proposta è rivedere il meccanismo di «riesame amministrativo» istituito dall'articolo 10 del regolamento n. 1367 a beneficio delle organizzazioni non governative (ONG) relativamente agli atti amministrativi e alle omissioni amministrative delle istituzioni e degli organi dell'UE. Ciò in conseguenza di due criticità riscontrate dal comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Aarhus, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono Parte: 1) la possibilità di riesame amministrativo riguarda solo gli atti amministrativi di «portata individuale», come attualmente definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *g*), del regolamento n. 1367; sono esclusi gli atti di «portata generale». Ciò costituisce una limitazione per le ONG che intendono impugnare atti amministrativi a livello dell'UE; 2) l'ambito di applicazione copre solo gli atti «nell'ambito» o «ai sensi» del diritto ambientale. L'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione usa una formulazione diversa e fa riferimento agli atti «in violazione del diritto ambientale». A tale riguardo, sebbene la Corte di giustizia fornisca un'interpretazione ampia dell'attuale formulazione del regolamento, sussistono dubbi circa l'esatta corrispondenza tra l'ambito di applicazione del regolamento e quello dell'articolo suddetto.

In merito al punto 1), la proposta amplia il novero dei casi in cui le ONG possono chiedere un riesame amministrativo, estendendolo anche agli atti amministrativi di «portata generale». Viene quindi modificato l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *g*), del regolamento, definendo l'atto amministrativo come qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, ad eccezione dei casi in cui il diritto dell'Unione prevede misure di esecuzione a livello nazio-

nale o dell'UE. Viene quindi eliminato il riferimento, attualmente contenuto nel regolamento n. 1367, alla «portata individuale» dell'atto amministrativo. Il regolamento n. 1367 e la proposta in esame non riguardano pertanto i singoli.

In merito al punto 2), la proposta intende modificare i riferimenti al diritto ambientale quale oggetto del ricorso. L'atto amministrativo sarà oggetto di riesame non più quando sia adottato «ai sensi del diritto ambientale», ma quando sia in «violazione del diritto ambientale» (nuovo articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367). Nella logica della proposta, la modifica permetterà di chiedere il riesame di qualsiasi atto amministrativo che, a causa dei suoi effetti, violi il diritto ambientale dell'UE, a prescindere dagli obiettivi politici.

La proposta modifica anche i termini per chiedere il riesame, aumentandolo da sei a otto settimane, e i termini per rispondere da parte dell'istituzione o organo dell'Unione, aumentandolo da dodici a sedici settimane per i casi ordinari e da diciotto a ventidue per i casi più complessi.

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, riguardante l'adozione di misure dell'Unione in materia ambientale, che è la stessa del regolamento n. 1367 che si intende modificare. All'interno della nozione di «misure», lo strumento giuridico utilizzato è quello del regolamento, allo stesso modo dell'atto che si intende modificare.

La materia dell'ambiente è a competenza concorrente con quella degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del TFUE). Si applicano pertanto i principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 5 del TUE).

La Commissione europea, in merito al rispetto del principio di sussidiarietà, rileva come sia necessaria un'azione a livello europeo perché l'Unione ha aderito alla Convenzione di Aarhus e deve quindi adempiere agli obblighi che ne derivano, che sono vincolanti ai sensi dell'articolo 216 del TFUE. L'iniziativa legislativa riguarda l'applicazione delle disposizioni della Convenzione relative al riesame amministrativo o giudiziario di determinate categorie di atti dell'Unione, come interpretate dal comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione. Gli obiettivi di quest'azione possono essere conseguiti solo a livello dell'Unione, rispettando il criterio del valore aggiunto europeo. Sono state escluse dall'ambito di applicazione della proposta le disposizioni di atti amministrativi per le quali il diritto dell'UE prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale. Tali misure, in conformità con il principio di sussidiarietà, potranno essere impugnate direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

La proposta, secondo la Commissione europea, non va al di là di quanto necessario per conformarsi alle disposizioni della convenzione e le scelte compiute confermano la valutazione sulla proporzionalità della proposta. Nello specifico, la proposta: amplia il campo di applicazione del meccanismo di riesame interno in modo da includere anche gli atti non legislativi di portata generale. Esclude tuttavia le disposizioni di tali atti per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di

esecuzione a livello nazionale o dell'UE; precisa che sono interessati solo gli atti non legislativi e le omissioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale. Questa formulazione è allineata a quella della Convenzione e coerente con i suoi obiettivi politici; non mira a includere gli atti che non producono effetti esterni e giuridicamente vincolanti, coerentemente con la natura del sistema di riesame giudiziario dell'UE; apporta un valore aggiunto offrendo alle ONG, in qualità di rappresentanti della società civile e dell'interesse pubblico, ulteriori possibilità per chiedere il riesame di atti amministrativi che violano il diritto ambientale. La proposta in esame non estende alle persone fisiche i diritti conferiti alle ONG.

La proposta di modifica del regolamento n. 1376, già illustrata al Consiglio Ambiente del 23 ottobre, è accompagnata dalla Comunicazione «Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri» (COM(2020) 643), che, anche alla luce degli obblighi degli Stati membri, richiede interventi prioritari in merito a quattro punti: 1) garantire il corretto recepimento del diritto derivato dell'Unione. Ciò concerne la normativa ambientale dell'UE, che include disposizioni sull'accesso alla giustizia; 2) il Parlamento europeo e il Consiglio devono includere disposizioni sull'accesso alla giustizia nelle proposte legislative dell'UE elaborate dalla Commissione per un nuovo o rivisto diritto dell'Unione in materia ambientale; 3) il riesame, da parte degli Stati membri, delle disposizioni giuridiche e regolamentari nazionali che regolano l'accesso alla giustizia in materia ambientale, diverse da quelle che recepiscono le direttive di cui al punto 1, come ad esempio le restrizioni alla legittimazione ad agire o i costi sproporzionati; 4) l'obbligo delle giurisdizioni nazionali di garantire il diritto di singoli e ONG a un ricorso effettivo a norma del diritto dell'Unione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede delucidazioni in merito alle possibilità di accesso agli atti in materia ambientale previste dal nostro ordinamento, anche a tutela delle posizioni giuridiche dei singoli.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) si sofferma in senso critico sull'aumento dei termini previsto per le risposte da parte dell'istituzione o organo dell'Unione destinatario della richiesta da parte delle ONG.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea, le misure di sostegno alle imprese devono essere stabilite nel rispetto della vigente disciplina europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, aggiornata al *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, come previsto dall'articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), dall'articolo 6 (Misure urgenti di sostegno all'*export* e al sistema delle fiere internazionali), dall'articolo 7 (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura), dall'articolo 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda), dall'articolo 9 (Cancellazione della seconda rata IMU), dall'articolo 12, comma 14, (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) e dall'articolo 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive);

considerato che, con riguardo alle misure di estensione dei trattamenti cassa integrazione, previste dall'articolo 12 del decreto in conversione, nell'ambito del programma SURE (acronimo di *Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*) la Commissione europea ha emesso la prima tranche di titoli obbligazionari da 10 miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e da 7 miliardi di euro con scadenza nel 2040, da destinare ai sistemi nazionali di sostegno all'occupazione dell'Italia (10 miliardi di euro), della Spagna (6 miliardi di euro) e della Polonia (1 miliardo di euro);

considerato che l'articolo 20 assegna al Ministro per la salute il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali, anche attivando un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, come già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del DPCM 24 ottobre 2020;

ricordato, al riguardo, che:

– con il precedente decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata garantita la continuità operativa del sistema di allerta Covid fino al 31 dicembre 2021 ed è stata consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea;

– la Commissione europea ha creato, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE, di cui i primi test sono stati svolti a partire dallo scorso settembre e che attualmente risulta collegare le applicazioni ufficiali di Italia, Germania, Irlanda, Lettonia e Spagna;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, anche all'articolo 16, il riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al *Temporary Framework* dettato dalla comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modifiche;

valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di inserire le opportune modifiche normative affinché gli enti del Terzo Settore, compresi quelli privi di partita Iva, possano accedere ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, anche in linea con l'importanza che riveste il Terzo Settore nelle strategie di inclusione sociale dell'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 3 novembre 2020

**Comitato I
Regime degli atti
Riunione n. 4**

Coordinatrice: SALAFIA (M5S)

Orario: dalle ore 19,55 alle ore 20,10

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Partecipano all'audizione: Aurelio Trupia, Vice Sindaco, e Gaetano Greco, dirigente dell'Ufficio sanità-ecologia. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditò dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'auditò che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Francesco MICCICHÈ, *sindaco di Agrigento*, e Aurelio TRUPIA, *Vice Sindaco*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Francesco MICCICHÈ, *sindaco di Agrigento*, e Gaetano GRECO, *dirigente dell'Ufficio sanità-ecologia*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 11,50.

Audizione del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Partecipano all'audizione l'assessore ai servizi per l'ambiente, Antonio Marco Romano, e il dirigente del settore ecologia e servizio idrico integrato, Vincenza Canale.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli audit dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirle di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audit che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Giacomo TRANCHIDA, *Sindaco di Trapani*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S) e i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (M5S) e Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giacomo TRANCHIDA, *Sindaco di Trapani*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,50.

Audizione del sindaco di Marsala, Massimo Grillo

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del sindaco di Marsala,

Massimo Grillo. Partecipa all'audizione Giuseppe Frangiamore, dirigente settore servizi pubblici locali.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Massimo GRILLO, *Sindaco di Marsala*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (*M5S*) e il senatore Pietro LOREFICE (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Massimo GRILLO, *Sindaco di Marsala*, e Giuseppe FRANGIAMORE, *dirigente settore servizi pubblici locali*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria

46ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

BINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Guido Faillace, presidente della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), assistito dalla dottoressa Roberta Balestra e dal dottor Felice Fava, il dottor Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e il dottor Biagio Sciortino, presidente del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (InterCear).

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

La PRESIDENTE ricorda a tutti i presenti che è obbligatorio indossare correttamente durante tutta la seduta, interventi compresi, le mascherine protettive e filtranti. È inoltre obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno

essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Se non vi sono osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione dei Presidenti della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (InterCear)

La PRESIDENTE ricorda che con la seduta odierna ha inizio una nuova indagine conoscitiva che si propone di affrontare il tema delle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. Ringrazia gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine e dà la loro la parola.

Il dottor Luciano SQUILLACI, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) osserva come la questione delle dipendenze patologiche giovanili rappresenti un tema di indubbia attualità. Come emerge anche dall'ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia si rileva un significativo e preoccupante aumento del consumo di sostanze soprattutto da parte dei giovani. Il consumo di sostanze peraltro è associato ad un aumento dei disturbi mentali. Su questa situazione già complessa ha sicuramente avuto un ulteriore impatto anche la crisi pandemica e in particolare le misure adottate per contenerla. Tali misure infatti hanno influito soprattutto sulla salute mentale. Si sofferma quindi sulle tipologie di consumatori osservando come attualmente accanto a coloro che consumano qualsiasi tipo di sostanza, anche ignorandone la natura e composizione, vi sono molti consumatori esperti. Sono proprio i consumatori esperti ad alimentare il mercato dello spaccio, un mercato che privilegia come spacciatori gli infraquattordicenni per via della loro impunità sul piano penale e che si associa ed interseca anche con il problema della prostituzione.

In Italia, secondo l'audit, negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diminuzione della percezione dei rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti. Si tratta di una conseguenza del calo di investimenti destinati alla prevenzione, legata anche dalla scelta di far confluire le risorse atte a finanziare interventi per il contrasto e la prevenzione dell'uso delle droghe nel più ampio Fondo per le politiche sociali. È importante quindi riattivare iniziative di prevenzione strutturate. Iniziative che devono essere accompagnate con misure specifiche in favore dei soggetti con disturbi mentali.

La dottoressa BALESTRA rileva preliminarmente come rispetto alla globalità dei soggetti presi in carico dai servizi dipendenze in Italia, pari a circa 300.000 persone, la popolazione con età «*under 25*» rappresenti ancora una percentuale molto bassa, sotto il 10 per cento, essendo presente un rilevante bisogno inespresso. Compito dei servizi delle dipendenze è favorire in ogni modo l'emersione della domanda sommersa, intercettare precocemente il disagio per assicurare la presa in carico più appropriata ed efficace, in rete con i servizi per l'età evolutiva. Sono aumentate le dipendenze giovanili, ma mancano i servizi in grado di affrontare i bisogni peculiari dell'età evolutiva, che richiedono operatori esperti dei vari profili professionali e sedi operative dedicate. I servizi attuali, tarati su un'utenza più adulta, non riescono a rispondere adeguatamente ai bisogni dei giovani consumatori. Le poche realtà locali, in cui si sono sperimentate proposte innovative, sono riuscite a realizzare percorsi ottimali, anche per i minorenni. Relativamente al consumo di sostanze, si rileva un profondo mutamento sia del tipo di sostanze assunte (a quelle già conosciute si sono aggiunte molte nuove sostanze psicoattive, legali ed illegali, con maggiore potenza e pericolosità, a prezzi accessibili), sia delle modalità di assunzione. La sperimentazione di sostanze è ormai presente tra i comportamenti a rischio degli adolescenti e si registra un abbassamento dell'età di primo approccio. D'altra parte, secondo l'audita, non bisogna dimenticare che negli adolescenti le capacità di previsione e di riflessione sono una funzione cognitiva in via di sviluppo, e questo limita la loro possibilità di valutare i rischi correlati al consumo di droghe. Nel rinviare ad un documento scritto, conclude ribadendo l'importanza di interventi mirati soprattutto rivolti agli adolescenti. Interventi che si rendono quanto mai urgenti soprattutto nell'attuale contesto emergenziale.

Il dottor NAVA dopo aver fornito alcuni dati statistici relativi alle dimensioni del fenomeno, osserva come sia in aumento il numero di soggetti che si rivolgono ai servizi sociali per problemi di dipendenze. È importante, a suo parere, introdurre un sistema di monitoraggio efficace ed attuale che consenta di avere a disposizione dati certi sulla dimensione del fenomeno sia sul piano regionale che nazionale. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'impatto che la rete ha prodotto sull'uso di sostanze stupefacenti, favorendo di fatto la vendita *online* di tali prodotti, si sofferma sulla stretta connessione fra traffico di sostanze e criminalità organizzata anche giovanile in alcune aree del territorio. Sottolinea poi come prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico delle dipendenze giovanili rappresentino le vere priorità dei servizi italiani. Per fare ciò, è indispensabile che vengano potenziati e messi nella condizione di rispondere in modo differenziato ed appropriato ai bisogni dei diversi *target* di pazienti. Il metodo di lavoro, l'approccio deve essere diverso, centrato sulle problematiche adolescenziali che sostengono il consumo a rischio di sostanze. L'obiettivo finale non può che essere la ripresa del percorso formativo e di sviluppo personale. La scelta più appropriata è quella di prevedere nei servizi dipendenze sedi operative ed *équipe* dedicate agli infra

venticinquenni per superare le attuali resistenze del *target* e delle famiglie, contrastare il sommerso ed assicurare una risposta specialistica adeguata alle specificità dei bisogni di salute in questa fascia di età. Il consumo di sostanze psicoattive rientra tra i comportamenti a rischio dell'età evolutiva e quindi il lavoro territoriale deve essere multidisciplinare ed integrato tra servizi sociosanitari, territoriali ed ospedalieri dedicati agli adolescenti. Da ultimo appare necessario anche una revisione della disciplina penalistica in tema di imputabilità.

Il dottor Biagio SCIORTINO, presidente del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (InterCear), esprime viva preoccupazione per la facilità con la quale gli adolescenti hanno accesso alle sostanze stupefacenti. Tali sostanze infatti possono essere acquistate senza molte difficoltà anche in rete. È necessario a suo parere intervenire sulla legge del 1990 ammodernando il sistema di prevenzione e contrasto alle dipendenze. È quanto mai importante puntare sulla presa in carico precoce soprattutto degli adolescenti. Conclude svolgendo alcune considerazioni sulle dipendenze giovanili e sulla non infrequente connessione fra dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali, e in particolare le ludopatie.

Il dottor Guido FAILLACE, presidente della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), sottolinea come il consumo precoce di sostanze psicoattive, in preoccupante aumento, possa causare l'insorgere di numerosi problemi di salute mentale, sia in questa fase della vita sia in quelle successive. È fondamentale quindi intervenire in modo precoce, realizzando interventi di prossimità, nel contesto territoriale, nei luoghi di aggregazione giovanile. Il ritardo nella presa in carico peggiora la situazione clinica e di conseguenza la prognosi, elevando i tassi di morbilità e mortalità; può favorire la trasmissione di patologie infettive, quali le epatiti virali, nonché fenomeni di illegalità. È necessario che gli interventi siano mirati soprattutto al *target under 25*, in quanto misure troppo generiche rischiano di non produrre risultati. Dopo aver svolto alcune considerazioni sul quadro legislativo vigente in materia di contrasto alla tossicodipendenza, conclude soffermandosi sul tema della vendita online di sostanze sia legali che illegali.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'intervento svolto e dichiara aperto il dibattito.

Interviene l'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) la quale esprime vivo apprezzamento per il lavoro che i servizi svolgono in favore dell'utenza. Attività prestate nonostante le tante difficoltà anche economiche. Le comunità terapeutiche assolvono ad una funzione insostituibile nella politica di prevenzione e contrasto delle dipendenze da sostanze in particolare. Pone quindi quesiti sul quadro legislativo vigente chiedendo quali interventi correttivi dovrebbero essere adottati per contrastare in

modo più efficace queste problematiche. Dopo aver chiesto chiarimenti sul ruolo dei servizi nel contrasto delle dipendenze non da sostanze ma comportamentali, chiede agli auditi quale sia la loro posizione sull'attuale sistema di *governance*.

La senatrice Paola BINETTI (*FIBP-UDC*) dopo aver svolto alcune considerazioni sull'impatto che la chiusura delle scuole ha determinato sul piano non solo della salute mentale ma anche delle dipendenze da sostanze, chiede agli auditi di esprimersi in ordine alla ventilata proposta di rivedere le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Conclude esprimendo viva preoccupazione per le conseguenze che le misure di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul diritto alla salute e sulle difficoltà per i non malati di *coronavirus* di accedere alle cure.

La senatrice Paola BOLDRINI (*PD*) pone quesiti in ordine alle risorse e agli interventi da adottare per riuscire ad intercettare quanto più precocemente i problemi di dipendenza. Chiede poi in che modo i servizi si raccordino nel loro operato con le famiglie dei pazienti e con gli enti locali.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito.

Considerando il tenore dei quesiti posti chiede agli auditi di far pervenire per iscritto le risposte e, dopo averli ringraziati, dichiara chiusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Presidente Ronzulli ha predisposto una proposta di documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla violenza tra i minori e ai danni di bambini ed adolescenti che si riserva di inoltrare a tutti i componenti della Commissione. Propone quindi di destinare la seduta della prossima settimana all'esame e al voto del suddetto documento. Sarebbe infatti importante che il documento fosse approvato prima dell'evento celebrativo della annuale Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzato dalla Commissione d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia, che avrà luogo nella mattina di giovedì 19 novembre 2020. Precisa inoltre che si tratterà di un evento organizzato via *web*, in ragione della impossibilità di svolgere in presenza attività convegnistiche.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 3 novembre 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Felice Maurizio D'ETTORE

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore Generale di Credito Fondiario Spa, Iacopo De Francisco, in merito ai modelli di *business* degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (Svolgimento e conclusione)

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, introduce l'audizione.

Iacopo DE FRANCISCO, *Direttore Generale di Credito Fondiario Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte segretata. Dopo aver completato l'illustrazione della parte non segreta della relazione, chiede se sia possibile segretare la seduta.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 3 novembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,25

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene il dottor Maurizio Coletti, psicoterapeuta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PIARULLI (*M5S*) ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Audizione del dottor Maurizio Coletti, psicoterapeuta

Nella seduta odierna procediamo all'audizione del dottor Maurizio Coletti, psicoterapeuta. Ricordo che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche. Prego l'audito, collegato in videoconferenza e che ha già dato il proprio assenso a tale forma di pubblicità, di rappresentare eventuali ragioni ostantive anche nel corso della seduta.

Do quindi la parola al dott. Coletti per una relazione introduttiva.

Il dottor COLETTI illustra la sua esperienza lavorativa e professionale, illustrando in particolare la disciplina normativa e regolamentare delle comunità terapeutiche in Italia, ricostruendone l'evoluzione storica dalle origini ai nostri giorni. Si sofferma in particolare sulle comunità dedicate al recupero dei consumatori di sostanze stupefacenti e sul ruolo degli operatori professionali.

L'onorevole D'ARRANDO (*M5S*), chiede chiarimenti su alcuni profili relativi agli affidi di minori ed alle cosiddette famiglie funzionali, avanzando delle ipotesi sulle cause della cattiva gestione della comunità del Forteto, infine si sofferma sulle criticità relative al sistema delle verifiche esterne.

L'audito risponde alla richiesta di chiarimenti posti dall'onorevole.

L'onorevole LAPIA (*M5S*) chiede chiarimenti in merito al sistema dei controlli chiedendo indicazioni su come si possa migliorare il sistema vigente, che come noto, è caratterizzato da numerose criticità.

L'audito suggerisce di utilizzare gli stessi strumenti normativi e regolamentari utilizzati fino ad oggi per i controlli sulle comunità terapeutiche dedicando particolare attenzione al percorso formativo dei soggetti affidati così come avviene per il sistema di recupero dalle tossicodipendenze.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ritorna sul problema della carenza di preparazione del personale addetto alla comunità del Forteto sot-

tolineando come tale carenza di preparazione nel personale possa aver determinato o quanto meno favorito la verifica degli episodi su cui la commissione è chiamata ad indagare.

L'auditore condivide l'analisi della ricostruzione proposta dalla senatrice Binetti e si sofferma su alcuni aspetti ulteriori.

La senatrice BITI (*PD*) insiste sull'importanza della preparazione specifica degli operatori delle comunità, evidenziando le anomalie gestionali emerse nell'ambito dell'amministrazione della comunità del Forteto, sottolineando la sussistenza di gravi violazioni ed elusioni di legge, precisando come a suo parere, quella del Forteto non possa neanche farsi rientrare tra le comunità familiari in senso stretto mancandone del tutto gli elementari requisiti normativi e fattuali.

L'auditore concorda con l'analisi della senatrice.

La PRESIDENTE chiede se gli interventi che vengono effettuati in questo tipo di comunità si rivelino successivamente proficui dal punto di vista del recupero psicologico e sociale dei soggetti affidati.

L'auditore risponde al quesito sulla base dell'esperienza fino ad ora maturata sul campo.

DECLASSIFICAZIONE DI ATTI

Comunicato che nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 27 ottobre 2020 si è deliberato di declassificare i documenti 25/0 e 25/1 da segreti a riservati

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Martedì 3 novembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 33

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,10

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 443 di giovedì 29 ottobre 2020, seduta plenaria n. 193 della Commissione Affari costituzionali (1^a), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla pagina 6, nona riga, dopo le parole: «La seduta inizia alle ore» sostituire il numero: «15» con il seguente: «14,55»;
- alla pagina 7, ventiquattresima riga, il numero: «1.25» è soppresso;
- alla pagina 8, settima riga, sostituire il numero: «10.16» con il seguente: «3.0.16».

